



STUDIO LEGALE SANDULLI BATTINI CIMINO

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**

**Ricorso con istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. nonché con istanza di  
abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.**

per la **PROF.SSA BELINDA ROSELLA** (c.f. RSLBND68P64G631P),  
nata a Pietrelcina (BN) il 24 settembre 1968 ed ivi residente in via Bosco S.  
Andrea, n. 35, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente  
ricorso, dagli **Avv.ti Prof. Aldo Sandulli** (c.f. SNDLDA66T02H501G; pec:  
aldosandulli@ordineavvocatiroma.org; fax: 06-3720585) e **Benedetto  
Cimino** (c.f. CMNBDT79R26D862S; pec:  
benedettocimino@ordineavvocatiroma.org), del Foro di Roma, con i quali  
elettivamente domicilia presso il loro Studio in Roma, via Fulcieri Paulucci  
de' Calboli, n. 9, e in ogni caso presso gli indirizzi pec sopra indicati,

**-Ricorrente;**

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588),  
con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, in persona del Ministro *p.t.*,  
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato,

**-Amministrazione resistente;**

**per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,**

- del provvedimento prot. n. 1242 del 28 maggio 2024 (**doc. 01**) con  
cui il Ministero dell'istruzione e del merito (*Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il Personale  
scolastico*) ha disposto l'esclusione dell'odierna Ricorrente dalla

partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023 “*per mancanza dei requisiti richiesti per legge*”;

- dell’elenco definitivo degli ammessi al corso intensivo di formazione di cui all’art. 7 del D.M. n. 107/2023 (**doc. 02**), pubblicato con avviso prot. n. 82842 del 10 giugno 2024 (**doc. 03**), nella parte in cui non include l’odierna Ricorrente;

- nei limiti dell’interesse della Ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

\* \* \*

### **PREMESSE IN FATTO**

1. La Prof.ssa Rosella, odierna Ricorrente, è un’aspirante dirigente scolastica che ha partecipato al concorso ordinario bandito nel 2017 con D.D.G. del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24 novembre 2017.

All’esito dello svolgimento della preselezione, non avendo conseguito un punteggio sufficiente, l’odierna Ricorrente non veniva ammessa alla prova scritta.

2. Sicché, con ricorso iscritto al R.G. n. 10822/2018, la Prof.ssa Rosella chiedeva a codesto Collegio l’annullamento del decreto di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso-concorso nazionale, nella parte in cui non includeva la medesima. L’odierna Ricorrente chiedeva altresì, in via cautelare, la ripetizione della preselezione. Nell’ambito di tale procedimento venivano inoltre promossi tre ricorsi per motivi aggiunti.

3. Il TAR Lazio-Roma, Sez. III *bis*, accoglieva la domanda cautelare (**doc. 04**: ordinanza n. 6021 del 12 ottobre 2018) e definiva il giudizio con

sentenza n. 13006 del 15 dicembre 2021 (**doc. 05**), dichiarando l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d'interesse, in ragione della mancata impugnazione della graduatoria di rettifica di cui al decreto n. 986/2020.

4. Quanto all'ordinanza cautelare n. 6021/2018, l'Amministrazione aveva promosso appello cautelare all'esito del quale, con il decreto n. 5070/2018 (**doc. 06**), confermata la concessione della misura cautelare in favore della Prof.ssa Rosella, il Consiglio di Stato precisava che la stessa dovesse consistere nell'ammissione con riserva della candidata alla prova scritta, che si è svolta il 18 ottobre 2018.

5. Avverso la pronuncia di primo grado, la Prof.ssa Rosella presentava ricorso in appello al Consiglio di Stato (R.G. n. 2734/2022,), il quale ha riformato la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava improcedibile il ricorso di prime cure; quanto al merito, invece, il ricorso in appello veniva respinto (**doc. 07**: Cons. St., sez. VII, sentenza n. 205 del 5 gennaio 2023).

6. Oltre all'odierna Ricorrente, anche altri candidati avevano promosso dei contenziosi amministrativi volti a contestare i risultati della prova preselettiva del concorso indetto con D.D.G. n. 1259/2017, essendo stati esclusi dalla possibilità di sostenere la prova scritta.

7. Su tale situazione è poi intervenuto il legislatore promulgando la legge 24 febbraio 2023, n. 14 (in vigore dal 28 febbraio 2023) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative, che all'art. 5, comma 11-*quinquies*, al dichiarato fine "*di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico*", nonché di "*prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti*" in relazione al concorso bandito nel

2017, ha previsto una specifica procedura di reclutamento riservata a determinate categorie di soggetti.

Ed infatti, la disposizione poc'anzi richiamata ha individuato i soggetti ammessi a partecipare al concorso riservato, elencandone le condizioni: “[...] *sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso [ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato]; b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.*”.

8. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito il D.M. 8 giugno 2023, n. 107 (**doc. 08**), per definire le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale. In particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto – conformemente alla predetta normativa – riserva il concorso a coloro i quali “abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento

*giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.”.*

9. Ebbene, ricorrendo i presupposti di legge suindicati e, in particolare, **essendo pendenti, alla data del 28 febbraio 2023, i termini per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 205 emessa dal Consiglio di Stato il 5 gennaio 2023,** la Prof.ssa Rosella ha presentato domanda di partecipazione al concorso riservato in data 26 gennaio 2024, protocollata al n. 113435 (**doc. 09**).

Unitamente alla domanda di partecipazione, l’odierna Ricorrente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attestava la pendenza di un procedimento giurisdizionale rientrante tra quelli indicati all’art. 2 del D.M. n. 107/2023 (**doc. 10**).

10. Sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai candidati e fermo restando quanto previsto dall’art. 3, co. 8, del bando, l’Amministrazione resistente pubblicava un primo elenco di ammessi a sostenere la prova di ammissione al corso intensivo di formazione, che correttamente includeva l’odierna Ricorrente (**doc. 11**).

10. La Prof.ssa Rosella veniva così convocata per il 6 maggio 2024 per lo svolgimento della prova di accesso al corso intensivo di formazione, prevista all’articolo 6 del bando. La candidata ha brillantemente superato tale prova scritta con il punteggio di 72 su 100 (**doc.ti 12 e 13**).

11. Nondimeno, del tutto inaspettatamente, in data 28 maggio 2023 la Prof.ssa Rosella si è vista notificare il provvedimento impugnato come indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito ha **escluso** la candidata dalla partecipazione alla procedura riservata di cui al D.M. n. 107/2023 “*per mancanza dei requisiti richiesti per legge*”. In

particolare, il Ministero ha asseritamente riscontrato, in ordine alla posizione della Prof.ssa Rosella, *“l’assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all’articolo 2 del DM 107/2023”*.

12. Successivamente, con avviso prot. n. 82842 del 10 giugno 2024, veniva pubblicato l’elenco definitivo degli ammessi al corso intensivo di formazione di cui all’art. 7 del D.M. n. 107/2023 (cfr. doc. 02), tra i quali non rientrava l’odierna Ricorrente in conseguenza del decreto di esclusione impugnato.

Il provvedimento di esclusione assunto dal Ministero resistente è illegittimo e ingiustamente lesivo degli interessi della Ricorrente per il seguente motivo in

## **DIRITTO**

**§ ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO IN EPIGRAFE PER ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E, IN PARTICOLARE, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL D.M. 8 GIUGNO 2023, N. 107.**

Come visto nella parte in fatto, il bando con cui è stato indetto il concorso riservato nel 2023 ha individuato puntualmente, all’articolo 2, i soggetti destinatari della prova di ammissione al corso intensivo di formazione per le funzioni di dirigente scolastico. Per quel che qui interessa, rilevano i seguenti requisiti di ammissione: *(i) l’aver “sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale [i.e. concorso ordinario bandito nel 2017]”; (ii) l’aver “pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”, alla data del 28 febbraio 2023.*

La *lex specialis* si pone in linea con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, che chiaramente mira alla riduzione del contenzioso pendente con riferimento al precedente concorso ordinario bandito nel 2017; obiettivo che, nelle intenzioni del legislatore, si sarebbe dovuto conseguire attraverso l'organizzazione di una nuova procedura riservata agli aspiranti dirigenti scolastici che soddisfino i requisiti sopra richiamati.

Ebbene, in base a quanto previsto dal prefato articolo 2 del D.M. n. 107/2023, non è dubitabile che Parte ricorrente rientri tra i destinatari del concorso riservato. Ciò in quanto:

(i) in conseguenza del mancato superamento della prova scritta con riferimento alla procedura concorsuale del 2017, la Prof.ssa Rosella aveva instaurato un contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 205 del 5 gennaio 2023, non passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 14/2023;

(ii) in forza del decreto cautelare n. 5070/2018 emesso dal Consiglio di Stato, l'odierna Ricorrente era stata ammessa con riserva alla prova scritta relativa al concorso bandito nel 2017, che si era svolta il 18 ottobre 2018;

**(iii) alla data del 28 febbraio 2023 erano ancora pendenti i termini per la proposizione di un ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 205 del Consiglio di Stato, pubblicata il 5 gennaio 2023, nonché di un ricorso per revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 4 e 5 c.p.c.**

Posto ciò, la decisione dell'Amministrazione resistente di escludere l'odierna Ricorrente dalla partecipazione al concorso di interesse poggia evidentemente su di un'insolita definizione del concetto di **pendenza** di un procedimento giurisdizionale, che prospetta una “*segmentazione del giudizio che invece deve essere considerato unitariamente, indipendentemente dal grado, sino al passaggio in giudicato della decisione*” (Cons. St., Sez. VI, 5 aprile 2019, n. 2252).

Insegna in termini, infatti, il giudice amministrativo che: “*a norma dell'art. 324 c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo, si intende passata in giudicato la decisione del Consiglio di Stato non più soggetta a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria), non esistendo nel processo amministrativo disposizioni sul giudicato formale in deroga all'art. 324 c.p.c. (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 3 luglio 2012 n. 24; Sez. IV 16 giugno 2008, n. 2986). Inoltre, deve affermarsi che sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778).*” (Cons. St., Sez. VI, 5 aprile 2019, n. 2252).

Diversamente opinando, si arriverebbe a disattendere completamente la *ratio* della norma di deflazione del contenzioso in forza della quale è stata indetta la procedura concorsuale di interesse.

Alla luce delle considerazioni svolte, è evidente l'illegittimità dei provvedimenti oggetto della presente impugnazione.

\* \* \*

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.**

Il *fumus boni iuris* emerge dal motivo di diritto.

Quanto all'estrema gravità ed urgenza, valgano le seguenti considerazioni.

A causa del decreto di esclusione adottato dal Ministero resistente la Prof.ssa Rosella si vede ora preclusa la possibilità di partecipare al corso intensivo di formazione, finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, al termine del quale i partecipanti dovranno svolgere la



prova finale in base alla quale sarà successivamente stilata la graduatoria finale di concorso.

In particolare, come risulta dall'avviso di pubblicazione dell'elenco degli ammessi (cfr. doc. 03), il corso intensivo di formazione di cui all'articolo 7 del D.M. n. 107/2023, della durata di 120 ore, avrà inizio entro la fine del mese di giugno 2024.

L'avvicinarsi di tale momento è tale da non consentire la dilazione neppure fino alla data della camera di consiglio, sicché è quantomai stringente l'urgenza di disporre l'ammissione con riserva dell'odierna Ricorrente al corso intensivo di formazione.

\* \* \*

#### **ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.**

Sussistendo l'urgenza sopra indicata, questa Difesa chiede all'Ill.mo Presidente, qualora lo ritenga opportuno, l'emissione di un decreto di abbreviazione dei termini per la fissazione della camera di consiglio prima della fine del mese di giugno 2024 (data entro cui si prevede l'avvio del corso intensivo di formazione).

\* \* \*

Tanto esposto in fatto ed in diritto, la **Prof.ssa Belinda Rosella**, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*,

**a) in via cautelare, disporre** l'ammissione con riserva dell'odierna Ricorrente al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 7 del D.M. n. 107/2023, nonché l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 53 c.p.a.;

**b) nel merito, annullare** i provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe e, per l'effetto, **ordinare** all'Amministrazione resistente di disporre la partecipazione della Prof.ssa Belinda Rosella al corso intensivo di formazione.

Spese vinte.

Si depositano i seguenti documenti:

**01.** provvedimento prot. n. 1242 del 28 maggio 2024, con cui il Ministero dell'istruzione e del merito ha disposto l'esclusione della Prof.ssa Rosella dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023;

**02.** elenco definitivo degli ammessi al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023;

**03.** avviso prot. n. 82842 del 10 giugno 2024 relativo alla pubblicazione dell'elenco di cui sopra;

**04.** ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma, sez. III *bis*, n. 6021 del 12 ottobre 2018;

**05.** sentenza del TAR Lazio-Roma, sez. III *bis*, n. 13006 del 15 dicembre 2021;

**06.** decreto cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5070 del 17 ottobre 2018;

**07.** sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 205 del 5 gennaio 2023;

**08.** decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107;

**09.** domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.M. 107/2023, presentata dalla Prof.ssa Rosella in data 26 gennaio 2024;

**10.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di cui sopra;

**11.** primo elenco degli ammessi a sostenere la prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107/2023;

**12.** risultato conseguito dalla Prof.ssa Rosella alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione;

**13.** elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione.

\* \* \*

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile, per cui l'imposta è dovuta nella misura di euro 325,00.

Roma, 18 giugno 2024

Prof. Avv. Aldo Sandulli

Avv. Benedetto Cimino